

*Soci*

GIGETTO FURLOTTI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

CRISTIAN SALVI  
Dottore Commercialista

LETIZIA BELLI  
Dottore Commercialista

FEDERICO BOTTRIGHI  
Dottore Commercialista

MARTA VITALI  
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI  
Avvocato

MASSIMO ZERBINI  
Avvocato

ANGELICA CISARRI  
Avvocato

**CIRCOLARE DI STUDIO**

**5/2016**

**Parma, 27 gennaio 2016**

**OGGETTO: Adempimenti per la richiesta sconto edile INAIL anno 2016**

Le aziende del settore edile, come è noto, hanno diritto allo sconto sui premi assicurativi dovuti all'Inail (*Art. 29, comma 2, decreto-legge n.244/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n.341/1995 e art. 36-bis, comma 8, decreto-legge n.223/2006 convertito, con modificazioni, dalla legge n.248/2006*).

Lo sconto, della misura dell'11.50%, è da applicare al **solo premio di regolazione 2015** e non anche alla rata per il 2016.

Si specifica che per usufruire di tale agevolazione i datori di lavoro del settore edile devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva ( DURC ) e non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di 5 anni dalla pronuncia della sentenza

Per l'ammissione al beneficio occorre inoltre produrre e presentare due autocertificazioni:

- Entro la data di presentazione della dichiarazione delle retribuzioni ( data pagamento del premio di Autoliquidazione – 16/02 ), occorre inviare, tramite Pec, il "modello autocertificazione sconto edile" riguardante l'assenza di condanne. Il modello è pubblicato sul sito dell'Istituto [www.inail.it](http://www.inail.it)

- Se la richiesta del beneficio è effettuata per la prima volta o se sono intervenute modifiche rispetto a quanto precedentemente dichiarato, i datori di lavoro devono presentare alla Direzione territoriale del Lavoro competente, l'autocertificazione circa l'inesistenza di provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro ovvero il decorso del periodo relativo a ciascun illecito. Trattasi del c.d. "DURC per benefici contributivi".

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento si rendesse necessario.

Paolo Percalli

Michela Bergnoli